

Art. 18. Ricettività

1. Nei centri per bambine e bambini e famiglie il rapporto minimo tra superficie utile netta e ricettività è fissato in metri quadrati sette per ogni bambina o bambino ammissibile.
2. I centri per bambine e bambini e famiglie di cui all'articolo 16 possono essere aggregati ad altri servizi educativi per l'infanzia.